

Tribunale Ordinario di Ravenna.

m pi.AOCSARA.REGISTRO UFFICIALE.I.0003928.10-09-2019

--

Comunicazione di cancelleria

Sez/Coll.: L1

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro

Numero di Ruolo generale: 553/2019

Giudice: BERNARDI DARIO

Ricorr. principale: RUGGIANO VIVIANA

Resist. principale: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Oggetto: SENTENZA A VERBALE

Descrizione: SENTENZA A VERBALE CON NUMERO 230/2019 (non spec.)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 10/09/2019 11:45

Registrato da MANZONI ELENA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/-->

Comunicazione di cancelleria

Sez/Coll.: L1

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro

Numero di Ruolo generale: 553/2019

Giudice: BERNARDI DARIO

Ricorr. principale: RUGGIANO VIVIANA

Resist. principale: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Oggetto: SENTENZA A VERBALE

Descrizione: SENTENZA A VERBALE CON NUMERO 230/2019 (non spec.)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 10/09/2019 11:45

Registrato da MANZONI ELENA

--

N. R.G. 553/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
sezione CIVILE

Oggi **10 settembre 2019**, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi:
L'avv. FRANCESCA MAIETTA in sostituzione per parte attrice la quale si richiama ai propri atti; dà atto che è stata depositata la notifica eseguita, nonché l'attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. sul sito del MIUR;
La dott.ssa TARTAGNI per parte convenuta la quale si richiama ai propri atti ;

I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi

Il Giudice

Esperita la discussione orale dà lettura della sentenza con motivazione contestuale.

Il Giudice

dott. DARIO BERNARDI



N. R.G. 553/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **553/2019** promossa da:

VIVIANA RUGGIANO rappresentato e difeso dall'avv. LA CAVA VINCENZO

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

rappresentato e difeso dall'avv. TARTAGNI CINZIA

RESISTENTE

CONCLUSIONI



Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione (in seguito all'annullamento della sentenza n. 120/2018 del Tribunale di Ravenna ad opera della Corte d'appello di Bologna, a cagione di una ritenuta lesione del contraddittorio per non essere stati notificati gli altri docenti delle graduatorie) VIVIANA RUGGIANO domandava "1. Preliminarmente, previa autorizzazione alla notifica nei confronti dei controinteressati, disporre la rinnovazione del giudizio interrotto, confermare la sentenza resa ed in particolare accertare e dichiarare la illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria del 13.8.016 dell'ambito territoriale di Messina 0013(oggi comune) nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/ambito richiesto con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto; 2. Conseguentemente per i motivi di cui infra dichiarare la illegittimità dei trasferimenti disposti con bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Messina 13.8.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/ambito richiesto e contestualmente ordinare il Trasferimento della ricorrente presso l'ambito A0013 della provincia di Messina(oggi comune di Messina) e comunque emettere tutti i provvedimenti consequenziali ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 13.8.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo del ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b) disapplicare ai sensi degli artt 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva 016/2017 per i motivi di cui sopra poiché contrarie alla legge 107/2015 al dpr 487/1994



e conseguentemente disporre il trasferimento della ricorrente presso **la prima scuola/ambiti** Territoriali, nell'ambito Sicilia A0013 (oggi comune di Messina) e comunque secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque ordinare alla amministrazione resistente di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche per l'anno scolastico 010/020 e seguenti ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente anche su scuola. 3. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sotto-scritto procuratore antistatario”.

Il MIUR resisteva al ricorso.

Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ritenuti controinteressati dalla Corte d'appello.

All'esito dell'integrazione del contraddittorio nessuno si costituiva per i ritenuti controinteressati.

La causa veniva istruita sulla sola base della documentazione in atti.

Il ricorso è fondato.

Deve richiamarsi quanto già ritenuto nella sentenza annullata.

Con ricorso VIVIANA RUGGIANO domandava *“Preliminarmente accertare e dichiarare la illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria del 13.8.016 dell'ambito territoriale di Messina 0013 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/ambito richiesto con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto; 2. Conseguentemente per i motivi di cui infra dichiarare la illegittimità dei trasferimenti disposti con bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Messina 13.8.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/ambito richiesto e contestualmente ordinare il Trasferimento della ricorrente presso l'ambito A0013 della provincia di Messina e comunque emettere tutti i*



*provvedimenti consequenziali ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 13.8.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo del ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b) disapplicare ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva 016/2017 per i motivi di cui sopra poiché contrarie alla legge 107/2015 al dpr 487/1994 e conseguentemente disporre il trasferimento della ricorrente presso **la prima scuola/ ambiti Territoriali**, nell'ambito Sicilia A0013 e comunque secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque ordinare alla amministrazione resistente di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche per l'anno scolastico 017/018 e seguenti ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente anche su scuola”.*

Il MIUR resisteva al ricorso.

La Prof.ssa Ruggiano, è una docente proveniente dalla graduatorie ad esaurimento, ed assunta a tempo indeterminato presso Circolo Didattico “Pascoli G.” di Ravenna in data **1.9.011**, ed attualmente in servizio presso l' I.C. “M. Valgimigli” di Mezzano, Ravenna.

La stessa partecipava in fase B1 alla procedura di mobilità per l'A.S. 2016/2017 conseguendo il punteggio di 57,5 punti (oltre ad ulteriori 6 per l'ambito di ricongiungimento al coniuge).

La ricorrente veniva scavalcata da docenti reclutati il successivo A.S., nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 108/2015 ed in particolare dagli assunti mediante scorrimento delle graduatorie del concordo di merito del 2012.

Ciò era possibile mediante un accantonamento di posti in favore dei collocati in graduatoria (ma non vincitori) del concorso del 2012.

Se tale accantonamento non vi fosse stato, la ricorrente, con il punteggio dalla stessa ottenuto nell'ambito della mobilità, avrebbe potuto concorrere per il trasferimento presso ambiti siciliani che l'accantonamento le ha precluso.



La domanda è fondata.

Le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa erariale sono infondate.

Non vi difetto di contraddittorio in quanto si verte nell'ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro e non già della copertura di un unico posto attraverso un concorso suscettibile di condurre alla copertura di un unico posto per mezzo di un unico candidato.

La giurisdizione, conseguentemente, è del G.O..

Nessuna decadenza risulta poi intervenuta, posto che si esula dall'ambito di applicazione della normativa di cui alla L. n. 183/2010, art. 32, posto che nel caso di specie non si verte in materia di trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., bensì di una mobilità nella P.A. attuata su base volontaria.

Nel merito, questo è il quadro normativo di riferimento relativo alla L. n. 107/2015.

L'art. 95 prevede che l'attuazione di un **"un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi **anteriamente** al 2012"** per l'anno scolastico **2015/2016**.

L'art. 96 prevede in particolare che **"Sono *assunti* a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle **graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle **graduatorie ad esaurimento** del****



personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017".

Successivamente alla fase dell'assunzione, viene in rilievo la procedura di mobilità, disciplinata, a livello normativo, dall'art. 108, in base al quale *"Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati".*

Dunque, a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E..



Dunque, risulta possibile il sindacato giudiziale del CCNI e dell'O.M..

Questo Tribunale – al pari di altri uffici giudiziari – ha già ritenuto che la preferenza accordata ai collocati in graduatoria del concorso del 2012 rispetto agli assunti dalle G.A.E. sia illegittima in quanto essenzialmente avvenuta *preater legem*.

Nel caso di specie vi è stato un pregiudizio in contrasto con la norma di legge, la quale, oltre a non favorire in alcun modo i collocati nelle graduatorie del concorso del 2012, al contrario, espressamente collocava in posizione pozione, nelle operazioni di mobilità, gli assunti negli AA.SS. anteriori rispetto a quello del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 107/2015 (conforme, Tribunale Catania. 6.12.2017).

In fatto, non è contestato l'elenco – di cui alle pagg. 3 ss. del ricorso – di docenti trasferiti in ambiti siciliani con punteggio (assai) inferiore ai 57,5 punti della ricorrente.

Ne consegue il diritto della ricorrente all'assegnazione presso l'ambito richiesto, ossia l'ambito SICILIA 0013.

Le spese di lite vanno compensate attesa la variabilità degli orientamenti giurisprudenziali sul punto.

Tali valutazioni devono essere confermate anche in questa sede.

Le spese vanno pure compensate, per le stesse ragioni sopra esposte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) ordina al MIUR di assegnare la ricorrente presso l'ambito SICILIA 0013;
- 2) compensa le spese di lite.



Ravenna, 10 settembre 2019

Il Giudice
dott. Dario Bernardi

